

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Piano di tutela qualità dell'aria (PRQA) della Campania

Osservazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al Documento di indirizzi preliminari e al Rapporto preliminare ambientale

(CUP REGIONE CAMPANIA 8586)

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE	<p>MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale.</p> <p>Il coordinamento del Tavolo viene effettuato dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II.</p> <p>Il tavolo è supportato dall'ISPRA - Servizio Valutazioni Ambientali.</p>
COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME)	arch. ANNA MARIA MAGGIORE / arch. SERENA D'AMORA
TELEFONO	06 5722 5968 / 5905 SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903
E-MAIL	dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it DVA-2@minambiente.it maggiore.annamaria@minambiente.it / damora.serena@minambiente.it
SITO INTERNET AUTORITÀ PROCEDENTE / AUTORITÀ COMPETENTE	<p>Regione Campania</p> <p>Documento di indirizzi preliminari e Rapporto preliminare ambientale.</p> <p>La documentazione in consultazione è disponibile sul portale on-line della Regione, al seguente indirizzo: www.regione.campania.it nella sezione "REGIONE INFORMA" oppure al seguente link: http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/aggiornamento-del-piano-regionale-per-la-tutela-della-qualita-dell-aria-avvio-fase-di-scoping-scadenza-19-12-2019?page=1</p>
LUOGO E DATA	ROMA, 19/12/2019

PREMESSA

Il “Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria” (PRQA) della Regione Campania, include misure di tutela volte alla riduzione delle emissioni dei principali inquinanti provenienti dai settori che maggiormente contribuiscono ai livelli emissivi regionali.

Tali misure, si stima produrranno come conseguenza una riduzione delle concentrazioni in aria ambiente negli scenari futuri.

Il Piano trova il suo inquadramento nel D.Lgs. 155/2010 che ha, tra le sue principali finalità, l’individuazione di *“obiettivi di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana”* e *“mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi”*. Il vigente Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria è stato adottato nel 2006. Con riferimento al Piano in aggiornamento, l’analisi dei dati di qualità dell’aria relativi al territorio regionale, utilizzati per le trasmissioni ufficiali al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha evidenziato alcune criticità che la Regione Campania intende superare attraverso il Piano in oggetto.

Gli obiettivi primari del Piano sono:

- il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità dell’aria dove per gli ossidi di azoto, le particelle sospese totali con diametro inferiore a 10 µm, e il benzo(a)pirene;
- il contributo al rispetto dei limiti ed al raggiungimento degli obiettivi, con la riduzione delle rispettive concentrazioni, per l’ozono;
- la tutela e il miglioramento della qualità dell’aria relativamente agli altri inquinanti su tutto il territorio regionale;
- il contributo alla riduzione delle emissioni degli inquinanti per i quali l’Italia ha impegni di riduzione nell’ambito della Direttiva NEC e comunque per cui siano stati fissati obiettivi nell’ambito della Proposta di un piano nazionale integrato per l’energia e il clima di fine 2018.

Il Piano si prefigge di porre particolare attenzione alle zone ed agli inquinanti per cui sussiste il superamento o il rischio di superamento degli standard qualitativi fissati dalla normativa, ossia il particolato atmosferico (PM10), il biossido di azoto (NO₂) e il benzo(a)pirene nell’agglomerato Napoli – Caserta e nella Zona costiera-collinare, l’ozono (O₃) su tutto il territorio regionale. L’attenzione sarà costante anche sugli altri inquinanti al fine di preservare *“la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile”*, come prescritto dall’articolo 9 comma 3 del D.Lgs. 155/2010.

L’Autorità proponente è la Direzione Generale per la difesa del suolo e l’ecosistema - Unità Operativa Dirigenziale: acustica, qualità dell’aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana della Regione Campania.

L’Autorità procedente è la Giunta Regionale della Campania.

L’Autorità competente è lo Staff 50.17.92 della Direzione Generale ciclo integrato delle acque e rifiuti, valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Campania.

Sono stati esaminati i seguenti documenti:

- *Documento di indirizzi preliminari.*
- *Rapporto preliminare ambientale.*

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

• Osservazione n. 1.1

Rif. RP - Capitolo 14. Contenuto del Rapporto ambientale

Nel Rapporto preliminare (p.142) non risulta presentata la proposta di indice del Rapporto ambientale. Il proponente afferma che il RA “avrà la stessa struttura” del preliminare integrando quest’ultimo “con le osservazioni ricevute sul Rapporto preliminare ed ogni altra informazione che si riterrà utile aggiungere ed integrare”.

Si consiglia che, oltre alle informazioni che il proponente “riterrà utile aggiungere ed integrare”, il RA dovrà essere necessariamente strutturato ed avere i contenuti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., così come dettagliati nell’All. VI.

• Osservazione n. 1.2

Rif. RP - Capitolo 2. Contesto normativo

Rif. RP - Capitolo 7. Sintesi della proposta di Piano di tutela della qualità dell’aria

Rif. Documento Indirizzi preliminari

In quanto ai contenuti generali del RP, si osserva quanto segue:

- il paragrafo 2.1 del RP riporta, nella sua interezza, la medesima parte del testo del D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010, senza alcun riferimento specifico al piano in esame;
- il documento “Indirizzi preliminari” dovrebbe rappresentare la proposta di piano o almeno gli indirizzi della proposta di piano. Si osserva che, contrariamente, altro non è che la ripetizione del paragrafo 2.1 (parr. 2.1.1 a 2.1.7) e del capitolo 7 (parr. 7.1 e 7.2) del RP;
- all’interno del Capitolo 7, il paragrafo 7.2 “Misure di piano”, riporta l’elenco completo delle misure previste dall’“Accordo di Programma tra la Regione Campania e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’adozione delle misure di miglioramento della qualità dell’aria” (2019). Si suggerisce di evidenziare le misure proprie del piano in esame.

Ad ogni modo, si raccomanda di riportare nel RA i soli contenuti del Piano, in grado di consentire la determinazione degli effetti che le misure di piano potrebbero avere sul contesto ambientale, tralasciando altri dati specifici che attengono al documento di piano.

• Osservazione n. 1.3

Rif. RP - Capitolo 4. Contesto di riferimento regionale sull’inquinamento atmosferico

In riferimento alla “Classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria” (par. 4.1.2), secondo la normativa vigente (art. 4 del D. Lgs. 155/2010) la classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria, deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni. La classificazione della Regione Campania attualmente in vigore, si basa su dati del quinquennio 2006-2010. Nel RP si afferma che tale classificazione “è in corso di verifica” sulla base dei dati di monitoraggio relativi al quinquennio 2014-2018, tuttavia non ci sono indicazioni sui tempi previsti per la conclusione di tale processo.

Per quanto riguarda l’analisi dei dati del monitoraggio della qualità dell’aria (par. 4.1.4), si afferma che è “in corso un profondo processo di ristrutturazione e rinnovamento” della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, tuttavia non ci sono indicazioni sui tempi previsti per la conclusione di tale processo.

Pertanto si ritiene opportuno, sia per la classificazione delle zone che per l'analisi dei dati di monitoraggio, che nel RA siano riportati gli esiti del suddetto processo e i tempi previsti per la sua conclusione.

- **Osservazione n. 1.4**

Rif. RP - Capitolo 4. Contesto di riferimento regionale sull'inquinamento atmosferico

Rif. RP - Capitolo 12. Piano di monitoraggio

L'inventario delle emissioni (parr. 4.2.1. e 12.1.2) risulta coerente con le metodologie internazionali e nazionali riconosciute e indicate nel D. Lgs. 155/2010. Tuttavia, l'articolo 22 del decreto stabilisce che gli inventari delle regioni e delle province autonome siano predisposti *“con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale”,* e che *“Per ciascun anno in riferimento al quale lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale, le regioni e le province autonome armonizzano, (...), i propri inventari con tale inventario nazionale scalato su base provinciale”*.

Considerato che l'ultima versione dell'inventario nazionale ISPRA scalato su base provinciale è relativa al 2015 (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/inventaria/disaggregazione-dellinventario-nazionale-2015/view>) e che la prossima versione sarà relativa al 2019, si suggerisce di programmare l'aggiornamento dell'inventario regionale in modo da allinearsi con lo schema di disaggregazione prima riportato.

- **Osservazione n. 1.5**

Rif. RP - Capitolo 5. Contesto territoriale ed ambientale di riferimento

Nell'analisi del *“Contesto territoriale ed ambientale di riferimento”* (pp. 52-61), si consiglia di considerare ulteriori aspetti ambientali che potrebbero essere interessati dagli effetti della realizzazione del PRQA, oltre agli aspetti già considerati: clima, popolazione, uso del suolo e aree naturali protette.

Si ritiene necessario che nel RA debba essere approfondita anche la caratterizzazione delle altre componenti ambientali: suolo, acqua, beni materiali, patrimonio culturale, architettonico ed archeologico, paesaggio (lettera f. dell'All. VI al D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.).

Si ritiene necessario, inoltre, caratterizzare anche i settori antropici interessati: trasporti, industria, attività produttive, rifiuti, turismo, energia, agricoltura e zootecnia, etc. (come da art. 6 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.).

Nel RA sarebbe opportuno che la suddetta analisi e la descrizione, fossero approfondite anche per quelle componenti che nel RP oggetto di consultazione appaiono appena delineate. A titolo di esempio non esaustivo, si osserva che: l'analisi della popolazione dovrà considerare anche la distribuzione per fasce di età, in quanto sono proprio le fasce di età più sensibili (bambini, anziani) a risentire in modo più significativo degli eventuali cambiamenti dello stato della qualità dell'aria.

- **Osservazione n. 1.6**

Rif. RP - Capitolo 5. Contesto territoriale ed ambientale di riferimento

In riferimento al contesto territoriale ed ambientale, risulta che:

- a) i pochi dati sul clima riportati, desunti dal Bollettino dell'Ordine dei Geologi della Campania *“L'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche sotterranee in Campania”* sono riferiti al 2005;

- b) i dati sulla popolazione sono riferiti al censimento ISTAT del 2011;
- c) riguardo all'uso del suolo non si riportano dati, ma solo uno stralcio di mappa di *Corine Land Cover* (non si rinviene l'anno di riferimento) che, essendo a scala molto piccola (non si rinviene la scala di rappresentazione) risulta poco leggibile, senza la relativa legenda.

Pertanto, si suggerisce di integrare il RA come segue:

- a1) **completare e aggiornare i dati relativi agli aspetti climatici (temperature, precipitazioni, soleggiamento, ventosità, etc.) utilizzando fonti ufficiali quali, ad esempio, Centro Meteorologico e climatologico ARPAC, Sistema Nazionale per l'elaborazione e diffusione dei dati climatici (SCIA) dell'ISPRA, Stato dell'Ambiente 2018 ISPRA, etc.;**
- b1) **aggiornare i dati relativi alla popolazione (si ricorda che l'ISTAT pubblica annualmente dati anche provinciali e comunali). A tal proposito, sarebbe opportuno caratterizzare la popolazione in riferimento alla classificazione del territorio regionale per il PRQA, ovvero secondo le seguenti tre aree: IT1507 Agglomerato Napoli-Caserta, IT1508 Zona costiera-collinare e IT1509 Zona montuosa.**
- c1) **considerare e analizzare la componente suolo in tutti i suoi aspetti (non solo l'uso) avendo cura di riportare eventuali stralci cartografici in scala leggibile, con anno di riferimento e legenda.**

- **Osservazione n. 1.7**

Rif. RP - Capitolo 6. Contesto della pianificazione di interesse del piano

Nel paragrafo 6.2 sulla pianificazione nazionale, si riportano informazioni sul “*Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico*” e sulla “*Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima*”. Di quest'ultimo, si elencano nella tabella 32 (a p. 70 e segg.) le misure di riduzione.

Poiché i due piani sono ancora in fase di elaborazione, e pertanto non ancora approvati, si ritiene opportuno che nel RA siano verificate le informazioni riportate sul RP ed eventualmente aggiornate e/o integrate.

2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

- **Osservazione n. 2.1**

Rif. RP - Capitolo 6. Contesto della pianificazione di interesse del piano

Nel RP si indica che il piano vigente risale al 2006 e che è stato modificato per il recepimento del Progetto di zonizzazione del territorio nel 2012 e di adeguamento della rete di misura nel 2014 (p. 82).

Sarebbe opportuno descrivere nel RA lo stato di attuazione del piano vigente, i punti di forza e di debolezza, gli obiettivi raggiunti e quelli mancati, approfondendo il merito delle motivazioni che ne hanno pregiudicato il raggiungimento, in modo che si possa evitare di riprodurre condizioni in grado di pregiudicare l'efficacia del piano.

- **Osservazione n. 2.2**

Rif. RP - Capitolo 11. Valutazione degli effetti attesi sull'ambiente

Nel RP è indicato che la valutazione degli effetti attesi sull'ambiente è stata effettuata con una "matrice di impatto relazionale" (tab. n. 43, pp. 127-128) senza l'uso di indicatori. Tale matrice mette a confronto le misure di piano con le componenti ambientali, considerando anche quelle componenti ambientali che non sono state analizzate nella caratterizzazione dello stato ambientale (vedi osservazioni precedenti).

Tale valutazione sembra tenere conto solo del fatto che le misure *"non hanno come conseguenza una modifica fisica del territorio, con conseguente consumo di suolo, non interferiscono con gli habitat naturali e/o le specie vegetali ed animali, non comportano un aumento nel consumo di risorse naturali, non producono inquinamento ambientale, in quanto mirano alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, e non producono un aumento di inquinamento degli altri comparti ambientali"*, senza considerare i possibili effetti indotti dall'attuazione di tali misure. A titolo di esempio, si suggerisce di esplicitare in maniera chiara come il *"teleriscaldamento e la cogenerazione a biomassa"* oppure *"l'energia geotermica"*, *"incentivazione del trasporto su ferro"* o ancora la *"realizzazione di aree di interscambio"* non possano generare impatti, anche indiretti e/o secondari, sulle componenti ambientali.

Pertanto si ritiene necessario che nel RA l'analisi degli effetti sia effettuata attraverso l'applicazione di una metodologia che possa ritenersi tecnicamente rilevante e ripercorribile, attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori, descrivendo e stimando non solo qualitativamente ma anche quantitativamente tali effetti, laddove possibile.

• Osservazione n. 2.3

Rif. RP - Capitolo 13. Valutazione d'Incidenza

Nel capitolo 13 del RP, si riporta l'elenco dei Siti Natura 2000 presenti in regione e una tabella (la n. 48 a p. 140) dove per tutte le tipologie di azioni di piano (anche se si afferma *"ad eccezione della misura DOT_03"*, ma poi in tabella viene riportato impatto nullo) è indicato, infatti che non ci sarà uso di risorse naturali, non ci saranno modifiche al territorio e/o perdita di superficie di habitat, né ci sarà interferenza con habitat naturali e/o specie vegetali e animali.

Si suggerisce di inserire nel RA, ai fini di una migliore comprensione, una chiara esplicitazione degli elementi e delle valutazioni che portano ad affermare che tutte le misure previste non producono impatti in dette aree.

In particolare, il proponente, avendo effettuato la Fase 1 di *screening* della valutazione progressiva d'incidenza, conclude dichiarando che secondo l'analisi effettuata *"si può preliminarmente affermare con ragionevole certezza che il piano/progetto non avrà incidenza significativa sul sito Natura 2000, e dunque non è necessario passare alla fase successiva della valutazione appropriata"* (p. 141).

Si ritiene opportuno che nel RA, anche a seguito della valutazione degli effetti, così come descritta nella precedente osservazione, sia prodotto lo studio d'Incidenza (ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, del DPR n. 357/97 s.m.i., e secondo le indicazioni della "Proposta per l'integrazione dei contenuti VAS-Valutazione d'Incidenza, MATTM-ISPRA-Regioni/Province Autonome, 2011) riferita all'integrità dei siti, attraverso l'utilizzo di indicatori (ad esempio non esaustivo: perdita di habitat, frammentazione temporanea o permanente, perturbazione, densità della popolazione, risorse idriche, etc.).

Si evidenzia che, anche se le misure non interferiscono direttamente con i siti, potrebbero avere ripercussioni sul loro stato di conservazione, pertanto la valutazione dovrà considerare anche un'adequata fascia di rispetto.

- **Osservazione n. 2.4**

Rif. RP - Capitolo 7. Sintesi della proposta di Piano di tutela della qualità dell'aria

Per quanto concerne la scelta delle misure di piano (p. 111), si segnala che la Decisione 2004/224/CE del 20 febbraio 2004 è stata abrogata con la Decisione 2011/850/UE; tuttavia nulla vieta di usare le indicazioni che la stessa forniva, in merito al codice unico da assegnare a ciascuna misura.

3. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE COMPONENTI ACQUA.

- **Osservazione n. 3.1**

Con riferimento alla tematica oggetto del Piano, occorre sottolineare come lo stesso debba prendere in considerazione gli effetti dei cambiamenti climatici/inquinamento atmosferico sugli ecosistemi acquatici.

A tal proposito, si evidenzia che l'acquisizione delle informazioni concernenti questa tematica è possibile tramite il monitoraggio, in appositi siti fissi, della rete di sorveglianza (siti di riferimento o siti in stato buono).

La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE stabilisce, infatti, che il monitoraggio di sorveglianza sia progettato per ottenere una serie di informazioni (Allegato V della WFD, par. 1.3.1) e, tra queste, anche quelle relative alla valutazione delle variazioni a lungo termine delle condizioni naturali e di quelle a lungo termine risultanti dall'attività di origine antropica.

In Italia, i criteri del monitoraggio della DQA sono stati recepiti dal DM 56/2009 (che modifica l'allegato I della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006) in forza del quale (e precisamente nel capitolo dedicato al monitoraggio di sorveglianza, al punto A.3.2.4) è stata introdotta la c.d. "rete nucleo", quale sottoinsieme di punti fissi selezionati per valutare appunto le variazioni sia naturali sia antropogeniche a lungo termine.

Nel nostro Paese, è quindi possibile rilevare gli effetti dei cambiamenti climatici, nelle acque superficiali, nei siti della rete nucleo, cioè negli stessi siti identificati per l'analisi delle variazioni a lungo termine di origine naturale.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che tali siti sono scelti tra i c.d. siti di riferimento, caratterizzati da pressioni molto basse e, conseguentemente, da modificazioni molto limitate degli elementi biologici, idromorfologici e fisico-chimici (e quindi da condizioni il più possibile vicine alla naturalità).

Quanto premesso nel presente punto di Osservazione, e considerato che il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che tra i contenuti del Rapporto ambientale preliminare vi sia l'individuazione, la descrizione e la valutazione dei "possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi [...] l'acqua", si evidenzia la necessità di integrare il Capitolo 11 "Valutazione degli effetti attesi sull'ambiente" del Rapporto, effettuando tale valutazione nei corpi idrici di riferimento, selezionati ai sensi del DM 56/2009, per lo studio delle variazioni a lungo termine di origine naturale.

Si sottolinea, in ultimo, che l'incremento dei controlli effettuati in tali siti, che, come già ricordato, afferiscono alla rete di monitoraggio istituita sul territorio in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, risulta coerente con i requisiti richiesti e le finalità del monitoraggio ai sensi NEC (National Emission Ceilings).